



**CITTÀ DI  
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

Regolamento allegato alla DCC n.8 del 05.02.2015.

# **REGOLAMENTO**

## **DI POLIZIA MORTUARIA**

### **E**

## **DI GESTIONE**

# **DEI CIMITERI COMUNALI**

Comune di Assisi – Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio – Ufficio Patrimonio e Cimiteri  
Regolamento di Polizia Mortuaria e di Gestione dei Cimiteri Comunali

### **INDICE GENERALE**

<b>TITOLO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>PAG.</b>
<b>I°</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>6</b>

II°	CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	11
III°	CONCESSIONI	25
IV°	LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	30
V°	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	32



Comune di Assisi – Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio – Ufficio Patrimonio e Cimiteri  
Regolamento di Polizia Mortuaria e di Gestione dei Cimiteri

## INDICE PER CAPITOLO

Art.	TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.
	CAPO I° - Disposizioni generali	
1	Oggetto del Regolamento	6
2	Competenze	7
3	Responsabilità – Reclami	7
4	Presunzione di legittimità	7
5	Servizi gratuiti e a pagamento – Criteri generali per la determinazione delle tariffe	7
6	Atti a disposizione del pubblico	8

Art.	TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.
	CAPO II° - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	
7	Deposizione della salma nel feretro	9
8	Modalità del trasporto e percorso	9
9	Orario dei trasporti	10
10	Riti religiosi o civili	10
11	Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione	10
12	Trasporto in luogo diverso dal cimitero	10
13	Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	10

Art.	TITOLO II° - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	Pag.
	CAPO I° - I CIMITERI	
14	Individuazione ed elenco cimiteri	11
15	Denuncia causa di morte, periodo di osservazione cadaveri, riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere	11
16	Deposito di osservazione – obitorio, sala per autopsie	12
17	Sala del commiato	12
18	Camera mortuaria e ossario comune	12
19	Disposizioni generali – vigilanza	12
20	Reparti speciali nel cimitero	13
21	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	13
Art.	TITOLO II° - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	Pag.
	CAPO II° - DISPOSIZIONI GENERALI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	
22	Disposizioni generali	14
23	Piano regolatore Cimiteriale	14
Art.	TITOLO II° - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	Pag.
	CAPO III° - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	
24	Inumazione	15
25	Cippo	15
26	Tumulazione	16
27	Deposito provvisorio	16
Art.	TITOLO II° - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	Pag.
	CAPO IV° - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
28	Esumazioni ordinarie	17
29	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	17
30	Esumazione straordinaria	17
31	Estumulazioni e traslazioni	18
32	Oggetti da recuperare	19
33	Disponibilità dei materiali	19
Art.	TITOLO II° - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	Pag.
	CAPO V° - CREMAZIONE	
34	Crematorio	19
35	Autorizzazione alla cremazione	19
36	Cadaveri portatori di protesi	20
37	Materiali delle bare in caso di cremazione	20
38	Crematori e Servizio pubblico della cremazione	20
39	Modalità di destinazione delle ceneri	21
40	Tumulazione delle ceneri	21
41	Inumazione delle ceneri	21
42	Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare di primo grado	21
43	Cinerario comune	22
44	Dispersione delle ceneri	22
Art.	TITOLO II° - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	Pag.
	CAPO VI° - POLIZIA DEI CIMITERI	
45	Orario	23
46	Disciplina dell'ingresso	23
47	Illuminazione votiva	23

48	Divieti speciali	23
49	Riti funebri	24
50	Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture	24
51	Fiori e piante ornamentali	24
52	Materiali ornamentali	24

Art.	TITOLO III° - CONCESSIONI	Pag.
	CAPO I° - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE	
53	Sepolture private	25
54	Durata delle concessioni	25
55	Modalità di concessione	26
56	Uso delle sepolture private	26
57	Manutenzione	27
58	Costruzione dell'opera – termini	27
Art.	TITOLO III° - CONCESSIONI	Pag.
	CAPO II° - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	
59	Divisione, subentri, rinunce	28
60	Rinuncia (retrocessione) a concessione di sepoltura individuale	28
61	Rinuncia (retrocessione) a concessione di aree libere	28
62	Rinuncia (retrocessione) a concessione di aree con parziale o totale costruzione	28
63	Rinuncia (retrocessione) a concessione di manufatti	29
Art.	TITOLO III° - CONCESSIONI	Pag.
	CAPO III° - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	
64	Revoca	29
65	Decadenza	29
66	Provvedimenti conseguenti la decadenza	29
67	Estinzione	29

Art.	TITOLO IV° - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	Pag.
	CAPO I° - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	
68	Autorizzazione a costruire e Accesso al cimitero	30
69	Responsabilità – Recinzione aree – Materiale di scavo	30
70	Introduzione e deposito di materiali	31
71	Orario di lavoro e occupazione del suolo pubblico	31
72	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti	31
73	Vigilanza	31
74	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	31
Art.	TITOLO IV° - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	Pag.
	CAPO II° - IMPRESE POMPE FUNEBRI	
75	Funzioni – licenze	32
76	Divieti	32

Art.	TITOLO V° - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	Pag.
	CAPO I° - DISPOSIZIONI VARIE	
77	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	32
78	Mappa	32
79	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali - schedario dei defunti	33
Art.	TITOLO V° - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	Pag.
	CAPO II° - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI	
80	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	33
81	Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria	34
82	Concessioni pregresse	34
83	Rimessa di carri funebri – norma transitoria	34
84	Vigilanza	34
85	Sanzioni	34
86	Modalità applicative delle sanzioni amministrative pecuniarie	35

87	Norme di rinvio	35
88	Entrata in vigore	35
89	Disposizioni abrogative	35
90	Norma finale	35
	ALLEGATO A)	



Comune di Assisi – Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio – Ufficio Patrimonio e Cimiteri  
Regolamento di Polizia Mortuaria e di Gestione dei Cimiteri

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I – Disposizioni Generali

#### Art. 1) - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni cimiteriali, nonché l'esercizio, la tenuta, la custodia dei Cimiteri ed è formulato in osservanza del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90, del T.U. sulle Leggi Sanitarie R.D. n°1265/34, delle Circolari del Ministero della Sanità n°24/93 e n°10/98, della Legge n°130/01, del decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002, del D.P.R. n°254/03, della L.R. n°12/04, delle D.G.R. Umbria n°603/05, n°575/05, n°1066/06 e n°2274/06 e s. m. ed i.
2. Il Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti ai cadaveri, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alle concessioni cimiteriali destinate alla sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla cremazione ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
3. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:
  - **polizia mortuaria** complesso di attività necessarie in conseguenza della morte di una persona.
  - **responsabile di polizia mortuaria** è il dipendente comunale (o soggetto esterno) specificatamente individuato dall'Amministrazione Comunale ed in sua assenza il Dirigente del Settore.
  - **la salma** è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.
  - **Il cadavere** è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.
  - **Il feretro** è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire, di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre.
  - **l'urna cineraria** è il contenitore dove vengono riposte le ceneri del cadavere o dei resti mortali e o dei resti ossei dopo la cremazione.
  - **la cassetta resti ossei** è il contenitore dove vengono riposti i resti ossei.

- **la camicia resti mortali** è il contenitore dove vengono riposti i resti mortali.
- **l'inumazione** è la sepoltura del feretro a terra.
- **la tumulazione** è la sepoltura dei feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie quali loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari;
- **la traslazione** è il trasferimento del feretro da tomba a tomba all'interno del cimitero o in un altro cimitero;
- **l'esumazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- **l'estumulazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- **la tomba o loculo** è il luogo dove sono sepolti un feretro e più resti mortali, resti ossei e/o ceneri a seconda della tipologia costruttiva del manufatto;
- **la cappella o edicola funeraria** è un manufatto composto da più loculi e/o cellette ossario e/o cellette cinerarie destinato ad accogliere feretri, cassette resti ossei, camicie resti mortali e urne cinerarie;
- **la celletta ossario** è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- **l'ossario comune** è il luogo ubicato dentro ogni cimitero, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni ed estumulazioni, per i quali, gli aventi titolo, non hanno chiesto diversa destinazione;
- **la celletta cineraria** è un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- **il cinerario comune** è il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazioni per espressa volontà in vita del defunto o per coloro per i quali gli aventi diritto non abbiano provveduto diversamente;
- **i resti ossei** sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;
- **i resti mortali** sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1° art. 3 del D.P.R. n°254/03
- **le ceneri** sono il prodotto della pratica di cremazione di cadaveri, resti ossei o resti mortali.
- **la ditta concessionaria** si intende la ditta individuata dal Comune per gestire i servizi all'interno dei cimiteri.
- **privato concessionario:** soggetto privato titolare della concessione per la realizzazione di un sepolcro.

4. **Ogni** persona ha il diritto di essere sepolta e di scegliere la pratica funeraria della inumazione, della tumulazione o della cremazione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e delle prescrizioni del presente regolamento.

## **Art. 2) - Competenze**

1. **Le** funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca in qualità di Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale e dal Dirigente delegato nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n°267 e successive modificazioni e dell'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001 n° 165 e successive modificazioni.
2. **I** servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del Titolo V, Parte I del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. **I** servizi di polizia mortuaria, le attività funebri e cimiteriali sono gestiti mediante ditta esterna qualificata concessionaria del servizio affidato nelle forme di cui all' art 113, comma a) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art 3) – Responsabilità -Reclami**

1. **Il** Comune, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. **Chiunque** causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
3. **La** responsabilità per quanto riguarda le operazioni necroscopiche attiene esclusivamente alla ditta concessionaria del servizio.
4. **Gli** eventuali reclami da parte dei cittadini relative alle disfunzioni del servizio cimiteriale, potranno essere indirizzate

direttamente al Responsabile del Cimitero o al Comune.

#### **Art. 4) - Presunzione di legittimazione**

1. **Chi** domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzioni di tombini, edicole, ecc., **si presume agisca** in nome e per conto di tutti gli aventi diritto e con il loro consenso, lasciando estraneo il Comune da ogni eventuale controversia.
2. L'Amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice passata in giudicato.
3. **Tutte** le eventuali spese derivanti od in concessione delle controversie tra i privati sono integralmente e solidamente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottoposta.

#### **Art. 5 ) - Servizi gratuiti e a pagamento - Criteri generali per la determinazione delle tariffe**

1. **Sono** gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
  - a) **la** cremazione dei cadaveri di **persone indigenti** e residenti nel Comune;
  - b) l'inumazione e l'apposizione del cippo identificativo, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a **famiglia bisognosa** o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune, o residenti in esso al momento del decesso;
  - c) l'esumazione ordinaria, (alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione) per i resti mortali di **defunti indigenti** o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune, o residenti in esso al momento del decesso;
  - d) **la** deposizione delle ossa in ossario comune, per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a **famiglia bisognosa** o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune, o residenti in esso al momento del decesso;
  - e) **la** dispersione delle ceneri in cinerario comune, per le ceneri di **defunti indigenti** o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune, o residenti in esso al momento del decesso;
2. **Lo** stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa **è dichiarato dal Servizio Sociale**, in attuazione della Legge 8 novembre 2000, n° 328, nonché alle Leggi Regionali ad essa conseguente, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n°109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale dei servi sociali, cui spettano per competenza la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia e quant'altro attinente in materia .
3. **La** situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca e permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengono entro **tre giorni** dal decesso. Qualora successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma., l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente l'accertamento degli d'interesse per la salma. Trovano applicazione gli art. da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva laddove i familiari non provvedono entro il termine sopraindicato.
4. **Per** i familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, s'intendono, il coniuge e in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
5. **Tutti** gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che vengono stabilite dalla Giunta Comunale per :
  - a) per la concessione dei loculi in relazione ai costi di costruzione e di manutenzione in rapporto alla durata e all'andamento regionale dei prezzi in relazione all'acquisto dei terreni e alle opere cimiteriali eseguite;
  - b) per la concessione delle aree in relazione alla tipologia, alla durata, all'andamento regionale dei prezzi in relazione all'acquisto dei terreni e alle opere cimiteriali eseguite;
  - c) per l'erogazione dei servizi cimiteriali in relazione ai costi sostenuti.
6. **le** tariffe per le concessioni ed i servizi cimiteriali sono aggiornate annualmente da parte della giunta comunale in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi prodotto (FOI)

prodotto dall'ISTAT riferito al mese di dicembre con arrotondamento per eccesso all'unità di euro.1

7. **la** modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente Regolamento.
8. **Il** trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistono le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a),b) e c) del presente articolo.
9. **Ove** la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo s'intende conseguentemente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisionare il presente Regolamento.

#### **Art. 6 ) - Atti a disposizione del pubblico**

1. **Presso** l' Ufficio Cimiteri e presso l'Ufficio del Custode del cimitero, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.9.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. **Sono** inoltre tenuti in visione al pubblico presso l'ufficio comunale:
  - a) l'orario di apertura e chiusura (in/di ogni cimitero);
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione, o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione. La pubblicazione verrà eseguita anche sull'Albo Pretorio Comunale ;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **CAPO II**

## **FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art 7) - Deposizione della salma nel feretro**

1. **Nessuna** salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'art.17 del DPR 285/1990, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia , nonché dai relativi regolamenti di attuazione o esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. **La** vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura (Regio Decreto 30/09/1938 n° 1631 e successive modificazioni e integrazioni).
3. **Possano** essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

#### **Art. 8) - Modalità del trasporto e percorso**

1. **I** criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco, con particolare riguardo a:
  - a) orari di svolgimento dei servizi
  - b) orari di arrivo ai cimiteri
  - c) giorni di sospensione dell'attività funebre
  - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti
  - e) termini ordinari per la veglia funebre
2. **Il** trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18/06/1931,n. 773, comprende:



- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
  - b) il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunemente denominato od al luogo dove si svolgono le esequie
  - c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
  - d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. **Nessuna** altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
  4. **Ove** i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei VV. FF. , ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
  5. **Nei** casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
  6. **Si** devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri che si trovano nelle condizioni previste all'art. 32 del D.P.R. 285/90 e della D.G.R. n. 1066 del 21.06.2006 , salvo diverse e ulteriori necessità accertate ed autorizzate di volta in volta dalla competente Autorità Sanitaria ;
  7. **Trascorsi** 24 ore dal decesso e non oltre 48 ore si dovrà procedere alla chiusura della cassa, al trasporto al cimitero, e successiva tumulazione o inumazione o trasporto al crematorio.

### **Art. 9 ) - Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antipomeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo eventuali ordini al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'ASL, ove necessario.

### **Art. 10 ) - Riti religiosi o civili**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'art.8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929,n1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
2. **Per** l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

### **Art. 11) - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione**

1. Il trasporto di salme al cimitero di altro comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'art. 72 del DPR 3 novembre 2000 n 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.
3. **Nel** caso di traslazione successiva alla prima sepoltura occorre rivolgere apposita istanza con l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
4. **All'** autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 del DPR 285/1990.
5. **Le** salme provenienti da altro comune devono di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione dei riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile con prosecuzione diretta per il cimitero od eventualmente per altro comune.

### **Art. 12 ) - Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Comune con determinazione dirigenziale a seguito di domanda degli interessati.

2. Il trasporto in luogo diverso verrà registrato in appositi registri comunali

### **Art. 13 ) - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali**

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune mediante atto dirigenziale.
2. **Se** il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli art. 27,28 e 29 del DPR 285/1990, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi di cui all'art. 5 della DGR 12 dicembre 2001 n.1607 .
3. **Le** misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane resti mortali assimilabili.
4. **Le** ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego dei contenitori di altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. **Le** ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

## **TITOLO II - Cimiteri e pratiche funerarie**

### **CAPO I I CIMITERI**

#### **Art. 14 ) – Individuazione ed elenco cimiteri**

1. **Ai** sensi dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune (o per lui azienda concessionaria) provvede al servizio del seppellimento nei i seguenti cimiteri :
  - Cimitero Urbano di Assisi - capoluogo - Via degli Episcopi Cimitero Monumentale (a Monte) Nuovo Ampliamento (a Valle)
  - Cimitero frazione di S. Maria degli Angeli - Via Protomartiri Francescani
  - Cimitero frazione di S. Maria degli Angeli – nuovo – via S. Rufino d' Arce
  - Cimitero frazione di Petrignano
  - Cimitero frazione di Palazzo
  - Cimitero frazione di S. Vitale
  - Cimitero frazione di Capodacqua
  - Cimitero frazione di Armenzano
  - Cimitero frazione di S. Maria di Lignano
  - Cimitero località di S.Anna - frazione Paradiso -
  - Cimitero frazione di Porziano
  - Cimitero frazione di Pieve S.Nicolò
2. **Si** da atto che nella Frazione di Rivortorto di Assisi, nelle immediate vicinanze del Santuario, è posto il Cimitero Militare Inglese ( Assisi War Cemetery ) il più grande cimitero degli alleati in Umbria, sorto alla fine della II° guerra mondiale. Viene gestito in autonomia dall'Organizzazione Intergovernativa Commonwealth.

#### **Art. 15 ) –**

**(Denuncia causa di morte, Periodo di osservazione cadaveri, Riscontro diagnostico, Rilascio di cadaveri a scopo di studio, Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere)**

1. **Per** la denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi valgono le norme di cui alla Legge n°644/75, Legge n°578/93, Capo I del D.P.R. n°285/90, D.P.R. n°396/00 e successive modifiche ed integrazioni.
2. **Per** il periodo di osservazione dei cadaveri valgono le norme di cui al Capo II del D.P.R. n°285/90 e successive modifiche ed integrazioni.
3. **Per** il riscontro diagnostico valgono le norme di cui alla Legge n°83/61, al Capo V del D.P.R. n°285/90, alla Circolare Ministero Sanità n°24/93 e successive modifiche ed integrazioni.
4. **Per** il rilascio di cadaveri a scopo di studio valgono le norme di cui al Capo VI del D.P.R. n°285/90 e successive modifiche ed integrazioni.
5. **Per** il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico vale l'art. 44 di cui al Capo VII del D.P.R. n°285/90 che richiama le norme di cui alla Legge n°644/75 e successive modifiche ed integrazioni.
6. **Per** le autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere valgono le norme di cui al Capo VIII del D.P.R. n°285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 16 ) - Deposito di osservazione-obitorio, sala per autopsie**

Valgono le norme di cui ai Capi III e XII del D.P.R. n°285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Il deposito di osservazione-obitorio nonché la sala per autopsie sono istituiti presso le strutture sanitarie messe a disposizione dell'A. S. L. n. 2 di Perugia ;
2. Il Comune ulteriormente dispone di un locale per autopsie posto all'interno del cimitero di Palazzo.

#### **Art. 17 ) - Sala del Commiato**

1. Ai sensi della Legge Regionale dell'Umbria n. 12/04 e delle linee guida di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 603/2005, nel cimitero di Assisi, un apposito locale denominato "**sala del commiato**", viene adibito allo svolgimento delle cerimonie funebri nel rispetto della volontà del defunto e della pari dignità di tutti i cittadini. L'uso della sala viene concesso anche agli appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di idonei ambienti per tale scopo.
2. La sala del commiato è dotata di appositi spazi per la sosta dei dolenti, il personale di servizio, il deposito dei materiali. I servizi igienici sono quelli propri del cimitero.
3. L'autorizzazione per l'utilizzo della sala può essere rilasciata dopo la formazione dell'atto di morte, il rilascio delle autorizzazioni alla inumazione, tumulazione, cremazione, nonché al trasporto. Nella domanda sono indicati: le generalità del richiedente, del defunto, la data e l'orario della cerimonia funebre. L'uso è a titolo oneroso secondo la tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
4. Il Dirigente del servizio di polizia mortuaria o il gestore in caso di affidamento del servizio a terzi nel rispetto della normativa vigente in materia, vigila e controlla il funzionamento dei servizi inerenti la sala del commiato.

#### **Art. 18 ) - Camera mortuaria e Ossario Comune**

Valgono le norme di cui ai Capi XI e XIII del D.P.R. n°285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

1. La camera mortuaria nel cimitero di Assisi assolve la funzione di locale per l'eventuale sosta dei feretri in attesa del seppellimento. Nei cimiteri di frazione e rurali coincide di norma con la chiesetta centrale adibita anche a luogo di culto.

2. L'ossario comune è sempre ubicato all'interno del perimetro di ogni cimitero.

### **Art. 19 ) - Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 341 del R.D. 27/luglio 1934, n. 1262 e successive modificazioni, nonché agli art. 102 e 105 del DPR 285/1990 e alla DGR 12 dicembre 2001,n.1607.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco/dirigente, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune;
3. **Alla** manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede mediante ditte esterne individuate con le procedure di cui al dlgs 267/00 e ss. mm. li.
4. **le** operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, e dispersione delle ceneri, e di tutte le operazioni necroscopiche e tanatologiche in genere, sono riservate al personale addetto al cimitero o al personale della ditta concessionaria.
5. **Competono** esclusivamente al Comune le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del DPR 285/1990.
6. Il Dirigente dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco/dirigente i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Art. 20 ) – Reparti speciali nel cimitero**

1. **Nell'interno** dei seguenti cimiteri:
  - a) Nuovo ampliamento cimitero urbano di Assisi
  - b) Nuovo ampliamento cimitero frazione di Petrignano
  - c) Nuovo cimitero frazione di S. Maria degli Angeliè possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento di salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. **Le** spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti e per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento successivi alla scadenza.
3. **Si** da atto che gli arti anatomici, di norma vengono cremati a cura ed onere dell'ASL , salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto dal tariffario Comunale.
4. **In** via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal Consiglio Comunale nel quadro delle competenze di cui all'art.42,comma 2, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni.

### **Art. 21 ) – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. **Nel** cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di:
  - a) persone decedute nel territorio del comune;
  - b) persone che ovunque decedute abbiano avuto in vita, per un periodo di tempo, la propria residenza nel comune;
  - c) persone nate nel comune;
  - d) persone che abbiano il coniuge o parenti fino al IV° grado, e affini, residenti nel comune;
  - e) persone che ovunque decedute sono titolari di concessioni private e **loro familiari ascendenti e discendenti in linea retta, collaterale (coniuge superstite compreso)** , parimenti **fino al IV° grado, affini** o titolari per la riserva di cui all'art.93 del DPR 285/1990;
  - f) persone che nell'ambito della loro esistenza si siano contraddistinte per opere umanitarie o che siano riconosciute a livello internazionale o che siano state personalità di particolare spicco, la valutazione verrà effettuata di volta in volta dal Sindaco.
2. **può** essere autorizzata a richiesta, su istanza presentata dal privato concessionario stesso, avente forma scritta, la sepoltura nei sepolcri privati del concessionario:
  - a) della **persona convivente**, risultante nello stato di famiglia.

- b) delle persone che abbiano acquistato particolari **benemerienze** nei confronti del privato concessionario, di volta in volta autorizzata dal Dirigente del Servizio .
3. **Sono** parimenti ricevute le salme delle persone che indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva ( familiari, conviventi e benemeriti) di cui all'art.93 del DPR 285/1990, nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia o per collettività.
  4. **Sono** pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
  5. **Sono** inoltre ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art.3 del DPR 254/2003.
  6. **Nei** reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che hanno diritto ai sensi dell'art. 20, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge o i discendenti o , in mancanza gli eredi. Occorrendo stabilire la maggioranza di diritto di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà della cremazione.
  7. **Con** apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs 267/2000, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

## CAPO II

## DISPOSIZIONI GENERALI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

### Art. 22 ) - Disposizioni generali

1. **Ogni** cimitero, di cui all'art. 15 del presente regolamento, è dotato di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, il cui importo è stabilito da un apposito tariffario che il Comune ogni anno aggiorna secondo variazioni ISTAT.
2. **Le** caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al DPR 285/1990.
3. **La** superficie destinata per le sepolture a sistema di inumazione decennale e quelle riservata per le collettività, è quella già in uso e individuata in ogni cimitero nella rispettiva planimetria catastale (**primo impianto**).
4. **Con** apposito **piano regolatore cimiteriale** il Comune determina per le sepolture private: la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e dal successivo art. 23.
5. **Nelle** more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, valgono i progetti e le planimetrie presenti in atti dell'Ufficio Comunale e, in caso di necessità, il Sindaco provvede con propria ordinanza.

### Art. 23) - Piano regolatore cimiteriale

1. **Entro** cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano Regolatore per ogni cimitero, ai sensi del capo X del DPR 285/1990, che recepisca le necessità del servizio nell'arco dei successivi venti anni. Qualora entro il suddetto termine non sarà ancora adottato il Piano, si intenderanno valide le regole di cui al Piano Regolatore Generale parte Operativa e del Regolamento Edilizio Comunale, nominati progetti e le planimetrie presenti in atti dell'Ufficio Cimiteri.
2. **Il** piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi A.S.L. , di cui all'art. 139 del D.Lgs 267/2000.
3. **Nella** elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguare proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro,
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4. In ogni cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale ;
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune
- i) cinerario comune.

5. Le delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, risulta nelle planimetrie (**primo impianto**) di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistente nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

7. Il piano regolatore di ogni cimitero individua comunemente, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione;

8. **Almeno** ogni 3.653 giorni (dieci anni) il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore di ogni cimitero per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

9. **Norme** di salvaguardia per attività di edilizia privata :

**Nelle more** dell'emanazione del P.R.Cimiteriale, l'attività edificatoria all'interno dei cimiteri sarà regolata dai specifici progetti di manutenzione, adeguamento, restauro, ristrutturazione e ampliamento redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale ed approvati dalla Giunta.

<b>CAPO III</b>	<b>INUMAZIONE E TUMULAZIONE</b>
-----------------	---------------------------------

### Art. 24) - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di almeno 3.653 giorni (10 anni) computati dal giorno del seppellimento, **assegnate gratuitamente** ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per inumazioni, effettuate in aree in concessione.

### Art. 25) - Cippo

1. **Ogni** fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da una croce in ferro portante un numero progressivo.

2. **A** richiesta dei familiari, con spese a proprio carico, è autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo di cui al comma 1), un copritomba, avente possibilmente le seguenti caratteristiche :

- Materiale in pietra di travertino chiaro o similari ;
- Tipologia della lapide - croce o stela
- Croce - spessore cm 5, altezza cm 80, larghezza cm 45, fascia di costruzione larghezza cm 12, appoggio su base della stessa pietra da cm 40x50 spessore cm 7

- Stele. In sostituzione della croce, può essere apposta lapide avente alla estremità forma circolare a tutto sesto dello spessore cm 5, altezza cm 80, larghezza cm 45, sulla base di travertino da cm 45x25 spessore cm 5;
  - Cassettone. La fossa può essere delimitata da lista di pietra in travertino avente altezza cm 16 e spessore cm.5. Dimensioni esterne lunghezza cm. 195 e larghezza cm. 75
  - Epigrafe in lettere di bronzo da cm. 5 a carattere "Romano" o incisa;
  - Altro arredo funebre. Sulla croce o stele potrà essere applicato un medaglione porta ritratto e sulla base un vaso porta fiori e un porta lampada. (Vedi allegato A)
3. **E' fatto** obbligo nell'installazione delle stele o delle croci di riportare rigorosamente il numero della fossa;
  4. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
  5. **In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvedere con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10.9.1990 n. 285.**

### **Art. 26 ) - Tumulazione**

1. **Sono** a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree o, anche dal Comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prime del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente da regolare contratto di concessione a suo tempo stipulato o dall'avvenuto pagamento della concessione stessa.
2. **Le** sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. **A** far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
  - lunghezza m. 2,25,
  - altezza m. 0,70;
  - larghezza m. 0,75.

**A** detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10.9.1990 n. 285 (muratura a **mattoni pieni ad una testa** intonacata nella parte esterna o altro materiale edile comunque conforme alle norme vigenti in materia).
3. **E'** consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro ;
4. **Per** quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e l'art.13 della Circolare del M.S. 24.06.1993 n. 24.

### **Art. 27 ) - Deposito provvisorio**

1. **A** richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. **La** conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente nei seguenti casi:
  - a)per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b)per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c)per coloro che hanno rivolto istanza e rimangono in attesa di costruzione di loculi, la cui edificazione è stata programmata nel piano delle Opere Pubbliche comunali.
  - d)Altri casi non contemplati nei commi che precedono, saranno valutati di volta in volta a cura dell'ufficio.
3. **La** durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 731 giorni (due anni), rinnovabili di anno in anno per causa non imputabile all'interessato stesso .
4. **Il** canone di utilizzo, è calcolato in €. 30,00 per un periodo di 365 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva traslazione o estumulazione.
5. **La** concessione del deposito provvisorio deve risultare da un' apposito atto redatto dall'ufficio comunale, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio stesso.
6. **Il** canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

7. **Le** salme tumulate in concessione provvisoria, devono essere traslate e collocate nella tumulazione definitiva entro trenta giorni dal venir meno delle condizioni del comma 2.
8. **Scaduto** il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla traslazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere tariffe aggiuntive relative alle operazioni necroscopiche eseguite.
9. **E'** consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria dei resti mortali, o delle ceneri, in celle ossarie o in urne cinerarie.

<b>CAPO IV</b>	<b>ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>
----------------	------------------------------------

#### **Art. 28) - Esumazioni ordinarie**

1. **Nei** cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.
2. **Le** esumazioni ordinarie sono svolte, da ottobre a marzo.
3. **Spetta** al Responsabile del servizio o a persona da esso designata stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, ai sensi della D.G.R. n. 1066 del 21.06.2001.

#### **Art. 29 ) - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. **Compete** al Responsabile del Servizio:
  1. autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune ;
  2. la compilazione del registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. **Annualmente** il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria per l'anno in corso, ai fini dell'art. 6 del presente regolamento.
3. L'inizio delle esumazione ordinarie è fissato con comunicazione di servizio che verrà esposto all'albo degli avvisi del cimitero e sul campo comune interessato, nel mese precedente la Commemorazione dei Defunti.
4. L'esumazione ordinaria avrà luogo, previa richiesta degli aventi diritto, in difetto al momento della scadenza della concessione a tempo determinato, i resti mortali saranno collocati nell'ossario comunale.

#### **Art. 30 ) - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, previa autorizzazione del Comune prima del termine ordinario di scadenza:
  - a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
  - b) a richiesta dei familiari, da motivare con atti e documenti, tali da valutarne la sussistenza dei presupposti alla operazione, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero
  - c) per cremazioneL'esumazione straordinaria di cui al comma b) e c) potrà avvenire entro e non oltre **15 giorni successivi** alla sepoltura.
2. **Le** esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
3. **Prima** di procedere all'esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
4. **Quando** è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni (due anni) dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. **Le** esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal precedente comma e con le cautele e le prescrizioni dettate caso per caso, dal competente organo dell'ASL , alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato. Si prescinde da tale presenza qualora l'ASL abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale caso è sufficiente la presenza del ,Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
6. **Alle** operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applica la tariffa che sarà predisposta dal Servizio in base al computo dell'effettiva prestazione, da corrispondere anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 31 ) - Estumulazioni e Traslazioni**



1. **Le estumulazioni delle salme si suddividono**
  - alla scadenza della concessione (ordinarie)
  - prima della scadenza della concessione (straordinarie).
2. **Sono estumulazioni alla scadenza della concessione (ordinarie) quelle seguite:**
  - **per i loculi concessi in perpetuo (sepulture pubbliche):**
    - a) d'Ufficio, e dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 10.950 giorni (30 anni):
      - in presenza del disinteresse dei familiari;
      - per il recupero del patrimonio cimiteriale ai sensi dell'art.92, comma 2, del DPR 285/1990
  - **per i loculi concessi a tempo determinato ( 50-70 anni - sepulture pubbliche)**
    - b) alla scadenza della concessione. Se la salma risulta tumulata in epoca recente, prima dello scadere della concessione e pertanto risultano non trascorsi i tempi previsti (30 anni), potrà essere concesso il rinnovo della Concessione per il tempo necessario alla mineralizzazione del cadavere. Allo scadere del termine di concessione, senza che gli aventi causa abbiano manifestato formalmente il proprio interesse, il Comune rientrerà in proprietà e piena disponibilità del bene immobile intervenendo su di esso in base alle proprie esigenze;
    - c) dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 30 anni, a richiesta dei familiari;
  - **per i loculi concessi a tempo determinato ( 99 anni - sepulture private )**
    - d) alla scadenza della concessione;
    - e) dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 30 anni, a richiesta dei familiari e salvo rinnovo della concessione da parte degli aventi diritto ai sensi del presente regolamento.
    - f) D'Ufficio, per il recupero del patrimonio cimiteriale ai sensi dell'art.92, comma 2, del DPR 285/1990.
3. **Le estumulazioni prima della scadenza della concessione (straordinarie) sono di due tipi:**
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia superiore a 10.950 giorni (30 anni) e prima della scadenza della concessione.
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. **La traslazione cioè il trasferimento in altra sede della salme, a richiesta dei familiari, è possibile durante tutto l'anno purchè sia verificata la perfetta tenuta del feretro.**
5. **I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.**
6. **I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a celle ossarie, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto, in difetto al momento della scadenza della concessione a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione ai sensi dell'art.3, lett.g) della Legge 30 marzo 2001, n 130.**
7. **Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tale caso è consentito il trattamento di tali resti mortali con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sui resti mortali, sia sul terreno circostante il contenitore.**
8. **Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, tenuto conto dell'art.86 del DPR 285/1990 e dalla circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998 n. 10**
9. **A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, e/o di traslazione il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, alla rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 1827 giorni [5] anni dalla precedente, salvo che la richiesta venga fatta per la cremazione dei resti.**

#### **- Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. **Le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria si applica la tariffa predisposta dal Servizio in base al computo dell'effettiva prestazione, da corrispondere anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria .**
2. **Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.**

3. **Qualora** venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celle ossarie o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
4. **Per** le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti mortali in ossario comunale delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, l'onere è assunto dal servizio Sociale del Comune. Trovano applicazione, per quanto possibile, le disposizioni dell'art.5.

### **Art. 32) - Oggetti da recuperare**

1. **Qualora** nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. **Gli** oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato in Comune.
3. **Indipendentemente** dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.
4. **Qualora** non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. **Trovano** applicazione le disposizioni di cui agli art. da 927 a 932 e seguenti del codice civile.

### **Art. 33) - Disponibilità dei materiali**

1. **Su** richiesta degli aventi diritto il responsabile del servizio di polizia mortuaria, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
2. **Le** croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

<b>CAPO V</b>	<b>CREMAZIONE</b>
---------------	-------------------

### **Art. 34) - Crematorio**

1. **Si** da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### **Art. 35) - Autorizzazione alla cremazione**

1. **La** cremazione è alternativa alla inumazione ed alla tumulazione. Viene eseguita nel forno crematorio individuato nell'atto di autorizzazione.
2. **La** Legge della Regione Umbria 21 luglio 2004, n. 12 prevede che l'autorizzazione alla cremazione sia rilasciata, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che informa il Comune di ultima residenza del defunto. Nel caso in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura. In caso di decesso all'estero l'autorizzazione è accordata dopo che sia avvenuto il trasporto del cadavere.
3. **L'autorizzazione** alla cremazione può essere accordata:
  - a) in presenza di una disposizione testamentaria del defunto nella forma del testamento pubblico, segreto od olografo. L'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare seguito alle disposizioni del defunto. E' fatta salva l'ipotesi in cui venga presentata una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione resa in data successiva al testamento;
  - b) in caso di certificazione, da parte del relativo rappresentante legale, della iscrizione del " de cuius " ad una Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'adesione deve rimanere sino all'ultimo istante di vita dell'associato e prevale su eventuali diverse indicazioni dei familiari;

4. **in** mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesti di essere a conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto in merito alla cremazione. Tale dichiarazione deve essere resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76, 77 del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La dichiarazione dei parenti nel grado più prossimo esclude quella dei parenti nei gradi successivi. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa al Comune di decesso o di ultima residenza. In quest'ultimo caso l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del defunto informa l'ufficiale dello stato civile del comune di decesso della dichiarazione resa dagli aventi titolo, ai fini del rilascio della autorizzazione alla cremazione.
5. L'autorizzazione alla cremazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'avente titolo alla relativa richiesta, di un certificato del medico curante o necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato. Il certificato deve indicare anche l'eventuale presenza di protesi elettroalimentate da radionuclidi. Secondo quanto precisato nella deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 296 del 22/02/2006, la firma del sanitario apposta in calce al certificato non deve essere autenticata dal coordinatore sanitario.
6. **In** caso di morte violenta o sospetta di esserlo o di decesso dovuto a reato, è necessario acquisire il nulla osta della Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. **La** cremazione di cadaveri di persone decedute prima del 27 ottobre 1990, data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90, è consentita solo per espressa volontà del "de cuius".
8. **Per** la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri occorre fare riferimento, ai sensi della Legge 218/95, alla legislazione nazionale dello Stato di appartenenza.
9. **Ai** sensi della Legge Regionale dell'Umbria n. 12/2004, l'Ufficiale dello stato civile autorizza la cremazione dei resti mortali in caso di comprovata necessità determinata da insufficienza di sepolture nei cimiteri. Per la cremazione dei resti mortali non occorre acquisire il certificato del medico curante o necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato ed il nulla osta della Autorità Giudiziaria. E' necessario l'assenso del coniuge o, in mancanza, dei parenti di primo grado.
10. **In** caso di disinteresse da parte dei familiari, il silenzio degli stessi equivale ad assenso alla cremazione dei resti mortali qualora questa pratica funeraria sia stata espressamente prevista nelle ordinanze sindacali che disciplinano le operazioni di esumazione ordinaria e quelle di estumulazione alla scadenza della concessione.
11. Il servizio di cremazione è a titolo oneroso, ai sensi della Legge n. 26/2001 secondo le tariffe che verranno stabilite ed aggiornate con Deliberazione di Giunta Comunale una volta realizzato il crematorio presso il civico cimitero.

#### **Art. 36 ) - Cadaveri portatori di protesi**

1. I cadaveri portatori di protesi elettroalimentate possono essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione anche senza la rimozione di protesi, salvo il caso di quelle elettroalimentate da radionuclidi, che devono essere eliminate da personale professionalmente abilitato prima della chiusura del feretro, su segnalazione dell'avente titolo alla cremazione, che è responsabile, anche in solido, per l'eventuale inosservanza di tale adempimento.

#### **Art. 37 ) - Materiali delle bare in caso di cremazione**

1. Le casse destinate alla cremazione devono essere di legno dolce non verniciato o comunque di materiale la cui combustione non emani fumi inquinanti.

#### **Art. 38) - Crematori e Servizio Pubblico della cremazione**

1. I crematori devono essere realizzati, previa autorizzazione regionale, all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

2. I progetti di costruzione dei crematori sono approvati dal Comune e corredati da una relazione , nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, nonché quelle tecnico sanitarie degli impianti e dei sistemi di assorbimento dei fumi e delle esalazioni in base alla normativa vigente.
3. L'affidamento e la gestione del servizio pubblico della cremazione sono disciplinati dalla normativa in materia. L'affidatario del servizio è responsabile della compilazione delle registrazioni concernenti la cremazione.
4. Il crematorio di cui si doterà il Comune di Assisi, sarà ubicato all'interno del Cimitero Urbano. In assenza di Crematorio le salme potranno essere cremate presso altro Comune per poi riportare il loco le ceneri.

### **Art. 39 ) - Modalità di destinazione delle ceneri**

1. **Secondo** quanto prescritto dalla Legge 130/2001, dalla Legge Regionale dell'Umbria n. 12/2004 ed in base alle indicazioni dalla deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 603 del 30/03/2005, le ceneri risultanti dalla cremazione di un cadavere possono essere:
  - - tumulate;
  - - inumate;
  - - affidate al coniuge o ad un familiare di primo grado;
  - - disperse.

### **Art. 40 ) - Tumulazione delle ceneri**

1. **La** tumulazione delle ceneri è autorizzata dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente.
2. **Nei** cimiteri del Comune di Assisi la tumulazione delle ceneri è effettuata in un colombario comunale o in singole opere murarie.
3. **Il** colombario comunale è costituito da cellette, in ognuna delle quali viene depositata una urna di capacità adeguata ad accogliere interamente le ceneri di un unico cadavere. Le cellette sono destinate ad accogliere urne cinerarie ciascuna di dimensioni max. mt. 0,30 x 0,30 x 0,50.
4. **In** caso di tumulazione delle ceneri in nicchie cinerarie individuali, le misure di ingombro libero all'interno dell'opera muraria non possono essere inferiori a mt 0,30 x 0,30 x 0,50.
5. **Le** urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari o cappelle appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione riconosciute dalla Regione, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Legge Regionale dell'Umbria n. 12/2004. Con deliberazione di Giunta Comunale verranno approvate le tariffe per l'uso di detti colombari.
6. **Nel** caso di tumulazione delle ceneri non è necessaria la chiusura dell'opera muraria secondo le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, ma è sufficiente la collocazione di una piastra in marmo o altro materiale resistente alla azione degli agenti atmosferici.
7. **Le** ceneri racchiuse in una urna possono essere deposte in tumulo ove sia già presente un feretro.
8. **E'** consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo.

### **Art. 41 ) - Inumazione delle ceneri**

1. L'inumazione delle ceneri è autorizzata dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente. L'autorizzazione può essere rilasciata anche nel caso in cui le ceneri siano state affidate per un determinato periodo di tempo al coniuge o ai familiari di primo grado secondo le procedure di cui al successivo art. 42 del presente regolamento comunale. L'urna sigillata, di materiale

biodegradabile, è inumata in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. Il periodo di inumazione è di durata pari a cinque anni, rinnovabile per frazioni di anno sino alla durata massima di dieci anni.

2. **Le fosse per le inumazioni devono avere la dimensione minima di mt. 0,30 x 0,30 con profondità di mt. 1,00 ed essere separate da spazi di larghezza non inferiore a mt. 0,25. Devono inoltre essere contraddistinte da una targa recante i dati anagrafici del defunto, nonché un numero identificativo della fila e della fossa.**
3. **L'inumazione delle ceneri in urne di materiale biodegradabile, costituendo una forma peculiare di dispersione, può essere eseguita solo per espressa volontà manifestata in vita dal de cuius, con esclusione della possibilità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 da parte dei familiari individuati ai sensi degli artt. 74 e segg. del c.c..**
4. **Il servizio di inumazione delle ceneri è a titolo oneroso.**

### **Art. 42 ) - Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare di primo grado**

1. **Le ceneri risultanti dalla cremazione devono essere custodite in un contenitore avente le caratteristiche descritte all'art. 41 del presente regolamento. In una urna possono essere collocate le ceneri di un solo cadavere. E' vietato conservare le ceneri di un cadavere in più urne.**
2. **La custodia dell'urna è disposta, nel rispetto della volontà del defunto, nei confronti di un affidatario unico, individuato nella persona del coniuge o di un familiare di primo grado. E' condizione necessaria per l'affidamento l'assenza di divieti determinati da disposizioni della Autorità Giudiziaria o di quella di Pubblica Sicurezza.**
3. **La consegna dell'urna alla persona affidataria da parte del Responsabile del crematorio avviene previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Autorità comunale competente ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/00, in relazione al luogo di conservazione dell'urna. La consegna stessa viene verbalizzata in un documento, redatto in triplice esemplare, di cui uno conservato presso gli impianti di cremazione, uno presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di decesso, uno consegnato all'affidatario dell'urna. Quest' ultima copia costituisce documento di accompagnamento obbligatorio ai fini del trasporto dell'urna, che può essere eseguito anche con l'ausilio di autovetture private. Le generalità del defunto, dell' affidatario, nonché il luogo di conservazione delle ceneri sono altresì annotati nel Registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 tenuto nel Comune di conservazione dell'urna.**
4. **L'affidatario è tenuto a custodire l'urna con diligenza, al fine di garantire la conservazione nel tempo delle ceneri ed evitare ogni eventuale forma di alterazione, manomissione o profanazione. L'Amministrazione comunale può eseguire, d'ufficio o su segnalazione di terzi, i controlli necessari per verificare il rispetto delle corrette modalità di conservazione dell'urna.**
5. **In caso di decesso dell'affidatario, qualora non sia possibile la detenzione dell'urna da parte di altro familiare, così come individuato ai sensi del 2° comma del presente articolo, l'urna viene riconsegnata al cimitero per essere collocata in una nicchia cineraria, in altro sito avuto in concessione o nel cinerario comune.**
6. **In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, viene rilasciata una autorizzazione al trasporto, previa comunicazione al Comune di destinazione.**
7. **L'affidamento dell'urna è a titolo oneroso, secondo la tariffa stabilita con Determinazione Dirigenziale.**

### **Art. 43 ) – Cinerario Comune**

1. **E' un manufatto destinato ad accogliere entro apposite urne o in forma indistinta le ceneri risultanti dalla cremazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ossa umane per volontà espressa in vita dal defunto o nel caso in cui i familiari non ne abbiano richiesta altra collocazione.**

### **Art. 44) - Dispersione delle ceneri**

1. **La** dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che ne trasmette copia al Comune di ultima residenza del defunto, se diverso da quello di morte. Qualora la dispersione debba essere eseguita in altro Comune, l'Ufficiale dello stato civile trasmette a quest'ultimo copia della autorizzazione rilasciata.
2. **Ai** fini della dispersione delle ceneri, è necessario che vi sia stata la volontà, espressa per iscritto, manifestata in vita dal "de cuius". E' esclusa la possibilità di presentazione da parte dei familiari di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in merito alla circostanza di essere a conoscenza della volontà del defunto in merito alla succitata dispersione.
3. **E'** consentita la dispersione di ceneri che siano già state tumulate. In questo caso l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui le ceneri sono deposte.
4. **La** dispersione è eseguita nel luogo e secondo le modalità stabilite in vita dal defunto o, in mancanza di precisazioni da parte dello stesso, in base alle indicazioni del coniuge o dei familiari. Può essere eseguita:
  - a) nel cimitero comune, alla presenza del custode, che annota l'operazione nel Registro di cui all'art. 52 del d.P.R. 285/90;
  - b) in aree private all'aperto;
  - c) in natura.
5. **La** dispersione in area privata è ammessa con il consenso formale del proprietario dell'area, in qualunque forma manifestato, e non può dare luogo ad attività lucrative.
6. **La** dispersione in natura è consentita previo nulla osta degli Enti e dei Soggetti preposti alla cura dell'ambito territoriale in cui si intende effettuare la succitata operazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente. La dispersione in aree di proprietà comunale è autorizzata dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente .
7. **Lo** spargimento delle ceneri è consentito in campagna ed in montagna, a distanza di oltre 200 mt. da qualunque insediamento abitativo, nei laghi ad oltre 100 m. dalla riva e nei tratti di fiume liberi da natanti e manufatti.
8. **Con** ordinanze del Sindaco sono individuati i siti fluviali idonei alla dispersione delle ceneri, con esclusione di quelli soggetti a campionamenti per l'idoneità della balneazione.
9. **La** dispersione delle ceneri è vietata:
  - nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1 n. 8 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod.ni ed int.ni;
  - nelle aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici;
  - in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione, derivazione o di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzi da destinarsi al consumo umano.
10. **La** dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal " de cuius ". In mancanza di tale indicazione, è effettuata dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal Presidente di Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto aderiva in vita o, infine, da personale autorizzato del Comune.
11. **La** dispersione in aree private o in natura è effettuata alla presenza di un incaricato del Comune, che redige apposito verbale della succitata operazione. Qualora la dispersione venga effettuata in altro Comune della Regione Umbria, l'ufficiale dello stato civile autorizzante acquisisce copia del verbale delle operazioni eseguite.
12. **La** dispersione delle ceneri effettuata secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo è a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale.

13. **La** dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in vita dal defunto configura il reato di cui all'art. 411 del codice penale.

## CAPO VI

## POLIZIA DEI CIMITERI

### Art. 45) - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni : tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.00 orario solare e dalle 8.00 alle 19.00 orario solare;
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. **La** visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### Art. 46 ) - Disciplina dell'ingresso

1. **Nei** cimiteri, di norma, si può entrare esclusivamente a piedi.
2. **E'** vietato l'ingresso:
  - a) a tutti gli animali, compresi cani;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno dei cimitero attività di questua;
  - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni [6] quando non siano accompagnati da adulti.
3. **Per** motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

### Art. 47 ) - Illuminazione votiva

1. **Nei** cimiteri comunali è consentita l'illuminazione votiva.
2. Il servizio di installazione e gestione degli impianti elettrici d'illuminazione votiva nei cimiteri elencati all'art. 15 del presente Regolamento, compete in via esclusiva al Comune, che lo gestisce direttamente ovvero tramite ditta concessionaria.
3. **Le** modalità di gestione, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza sono stabiliti dall'Amministrazione.

### Art. 48 ) - Divieti speciali

1. **Nel** cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli apposti spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - h) filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile

dell'ufficio. Per i cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- n) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. **Chiunque** tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 49 ) - Riti funebri**

1. **Nell'interno** del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. **Per le celebrazioni** che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

#### **Art. 50) - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle sepolture**

1. **Le** iscrizioni comunemente denominate anche epigrafi, ammesse sulle lapidi degli edifici pubblici adibiti a loculi, celle ossarie e/o cinerarie sono le seguenti:
  - caratteri del tipo Romano - Scaligero - Mundial - Duplo - Corsivo.
  - altezza caratteri lettere maiuscole cm 3 o 4 - numeri cm. 2,5.
2. **Ogni** altra iscrizione deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, pena la sua rimozione in danno. La richiesta deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. **Le** epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999 n. 482 e relativo regolamento approvato con DPR 2 maggio 2001 n. 345. Sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano
4. **Le** modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. **Verranno** rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. **Sugli** edifici pubblici le lapidi dovranno contenere le generalità del defunto, le rituali espressioni brevi, la lampada votiva, il vaso porta fiori e la cornice porta fotografia .

#### **Art. 51) - Fiori e piante ornamentali**

1. **Allorchè** i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. **In** tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. **Sulle** aree esterne ai cimiteri il Comune può autorizzare delle rivendite di fiori in un massimo di 3 per i cimiteri di Assisi, Santa Maria degli Angeli e Petignano, ad un massimo di 2 per tutti gli altri Cimiteri. Non sono ammesse rivendite ambulanti salvo specifica autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 52 ) - Materiali ornamentali**

1. **Dai** cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.



2. **Il Responsabile del competente ufficio** disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. **I provvedimenti d'ufficio** di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## TITOLO III – CONCESSIONI

### CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### Art. 53) - Sepulture private

1. **Per** le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 23, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. **Le** aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. **Le** concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (edicole, ecc.).
  - c) **Il** rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario che viene aggiornato annualmente. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente Regolamento.
4. **Alle** sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione e a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.9.1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazione o per le inumazioni ed esumazioni.
5. **La** concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8.6.1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. **Il** diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali del Comune.
7. **Ogni** concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la decorrenza e la durata;
  - i concessionari/ie o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore;
  - i criteri per l'individuazione delle salme destinate ad esservi accolte ;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

### **Art. 54 ) - Durata delle concessioni**

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si stabilisce che le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 ed hanno una durata massima di anni 50 (cinquanta).
2. **La durata è fissata:**
  - a) in [99] anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in [50] anni per loculi, le cellette ossarie e cinerarie o comunque per le sepolture private individuali;
  - c) in [20] anni per le aree destinate ad inumazioni private rilasciate ad Enti, Associazioni, Istituti Religiosi.
3. **Alla scadenza della concessione**, su richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo casi particolari che non ne consentano il rinnovo per carenza di posti.

### **Art. 55) - Modalità di concessione**

1. **Le concessioni** vengono rilasciate a seguito di istanza ai richiedenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - a) residenti nel Comune;
  - b) residenti al di fuori del Comune, da valutare caso per caso e fatto salvo eventuali riserve dettate dalla indisponibilità del patrimonio cimiteriale, che si trovino nelle seguenti condizioni di diritto:
    - persone accolte in case di riposo, in residenze sanitarie assistenziali, in case per anziani, comunque denominate, ma aventi la propria residenza nel Comune di Assisi prima dell'ingresso in tali Istituti;
    - persone nate nel Comune di Assisi e/o che abbiano avuto nel Comune stesso la propria residenza per un periodo di tempo;
    - persone aventi il coniuge e/o parenti in linea retta o collaterale, o affini, almeno di II° grado, residenti nel Comune di Assisi;
    - persone aventi il coniuge e/o parenti in linea retta o collaterale, o affini, almeno di II° grado, sepolti nei cimiteri del Comune di Assisi.
    - Al familiare di persone che nell'ambito della loro esistenza si siano contraddistinte per opere umanitarie o che siano riconosciute a livello internazionale o che sia state personalità di particolare spicco, valutate di volta in volta dal Sindaco.
  - c) Solo per quanto riguarda il cimitero nuovo di Assisi (realizzato dal privato in regime di concessione di Lavori Pubblici) sarà possibile concedere a non residenti (purché membri della Comunità Europea) una quota pari al 33% dei loculi, tombe e cappelle rimaste invendute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento; una ulteriore quota del 33% potrà essere concessa a residenti presso le frazioni del Comune di Assisi applicando uno sconto sull'acquisto da concordare con l'impresa costruttrice.

Resta il fatto :

- che la concessione ai residenti fuori comune non costituisce un obbligo per il Comune stesso che pure ne ha facoltà in quanto titolare della demanialità e della funzione, come previsto dall'art. 90 D.P.R. n. 285 del 10.09.1990;
2. **In caso di carenza di posti individuali deputati alla sepoltura** il Comune si riserva di rilasciare concessioni esclusivamente in presenza di salma.
  3. **La concessione di nuove aree e/o manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività**, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
  4. **la concessione di aree e/o manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività**, provenienti da retrocessioni o provvedimenti di decadenza o comunque recuperati dal Comune al Patrimonio cimiteriale viene riassegnata per avviso pubblico con criteri fissati dalla Giunta Comunale.
  5. La concessione non può essere fatta ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
  6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di procedere alla prevendita dei manufatti stessi. All'atto della prenotazione il richiedente

dovrà corrispondere la relativa quota nella misura che verrà di volta in volta stabilita dall'Amministrazione Comunale.

7. Per le richieste di concessioni inoltrate presso il Comune prime dell'entrata in vigore del presente Regolamento riguardanti loculi, celle ossarie e cinerarie potranno mantenere la durata di 70 anni della concessione solo se l'iter verrà concluso entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
8. solo per una quota pari al 33% dei loculi, tombe e cappelle rimaste disponibili nel nuovo ampliamento del Cimitero urbano di Assisi alla data di emanazione del presente Regolamento, sarà possibile rilasciare relative concessioni a cittadini provenienti da altri Comuni d'Italia o altri stati membri della Comunità Europea, il tutto seguirà rigoroso criterio di richiesta dettato dal protocollo della domanda;

### **Art. 56 ) - Uso delle sepolture private**

1. **Salvo** quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. **Ai** fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi così composta :
  - Ascendenti;
    - a) Patrigno e matrigna ;
    - b) Adottanti ;
  - Discendenti in linea retta e collaterale fino al VI° grado ( art.77 del C.C. ) ;
  - Affini fino al IV°
  - I fratelli e le sorelle consanguinei o adottivi ;
  - Il coniuge ;
  - Le persone conviventi e coabitanti con il concessionario o il fondatore del sepolcro, purchè la coabitazione sia registrata all'anagrafe comunale ; Per un facile apprendimento si realizza questo schema:

<b>Gradi</b>	<b>Parenti in linea retta</b>	<b>Parenti in linea collaterale</b>	<b>Affini</b>
I	Padre, madre e figli		Suoceri con generi e nuore
II	Nonni e nipoti	Fratelli e sorelle	Cognati
III	Bisnonni e Pronipoti	Zii nipoti da fratelli e sorelle	Moglie dello zio, marito della zia, moglie del nipote e marito del nipote
IV	Trisavi e Trinipoti	Preozio e prozia o pronipote da fratello o da sorella; cugini figli di fratelli o sorelle	Moglie del pronipote e marito della pronipote; moglie del prozio e marito della prozia; marito della cugina e moglie del cugino

3. **Per** gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. **Per** i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrono gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. Può essere consentita su documentata e motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, opportunamente documentate con dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione.
6. **Rimangono** tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della

concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. **Con** la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

### **Art. 57 ) – Manutenzione**

1. **La** manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. **Nelle** sepolture private a posto singolo, costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ;
3. **Sono** escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza ;

### **Art. 58 ) - Costruzione dell'opera – Termini**

1. **Le** concessioni in uso di aree, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto e all'esecuzione delle opere, con le seguenti modalità :
  - a. Presentare il progetto entro sei mesi dalla registrazione dell'atto di concessione;
  - b. Iniziare i lavori entro un'anno dalla data di rilascio del permesso a costruire ;
  - c. Ultimare la costruzione nei termini e nelle condizioni contenute nel permesso a costruire e comunque entro 5 anni dal rilascio ;
2. L'inosservanza al comma precedente comporterà la decadenza della concessione ;
3. Per motivi da valutare da parte del Dirigente del Servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

<b>CAPO II</b>	<b>DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE</b>
----------------	-------------------------------------

### **Art. 59 ) - Divisioni, Subentri**

1. **Più** concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. **La** richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo ;
3. **Nelle** stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. **Tali** richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informativi.

5. **La** divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. **Con** atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. **In** caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso.

#### **Art. 60) – Rinuncia ( retrocessione ) a concessione di sepoltura individuale**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale , purchè libera della presenza di salma , resti mortali e/o ceneri . In tal caso, spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al decremento del canone di concessione valido al momento della richiesta di rinuncia, nella percentuale del 2 % annuo , fino ad arrivare al momento del rilascio della concessione e comunque non superiore ai 20 anni ( max 40%). La somma calcolata viene ulteriormente decurtata del 50%.

#### **Art. 61 ) - Rinuncia ( retrocessione ) a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando :

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al decremento del canone di concessione valido al momento della richiesta di rinuncia, nella percentuale del 2 % annuo , fino ad arrivare al momento del rilascio della concessione e comunque non superiore ai 20 anni ( max 40%). La somma calcolata viene ulteriormente decurtata del 50%.

2. Nel caso di concessioni ventennali di aree per inumazioni private a Ordini religiosi la richiesta di retrocessione potrà essere accettata dal Comune una volta liberata completamente l'Area da parte del Concessionario stesso. Per la valutazione del rimborso si procederà come di seguito: Importo versato per la concessione diviso la durata della concessione in anni (20), moltiplicato il numero di anni rimanenti fino alla scadenza naturale del contratto. Al risultato verrà detratta cifra stimata che occorre per ripristinare il campo.

#### **Art. 62 ) - Rinuncia ( retrocessione) a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione , salvo i casi di decadenza, quanto:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa.
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. **In** tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di un equo indennizzo su valutazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale.

#### **Art. 63 ) - Rinuncia ( retrocessione) a concessione di manufatti**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di un equo indennizzo su valutazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale.

<b>CAPO III</b>	<b>REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE</b>
-----------------	--------------------------------------

#### **Art. 64 ) - Revoca**

1. **Salvo** quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. **Verificandosi** questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. **Della** decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 65 ) - Decadenza**

1. **La** decadenza della concessione può essere dichiarata dal Dirigente nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57.
  - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. **La** pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o gli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. **In** casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. **La** dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

#### **Art. 66 ) - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. **Pronunciata** la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. **Dopodichè** il Dirigente stesso disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 67) Estinzione**

1. **Le** concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/8/1990 n. 285.
2. **Prima** della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono nti mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. **Allo** scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

**Art. 68 ) – Autorizzazioni, permessi a costruire e sicurezza dei cantieri**

1. **Per** l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ed avvalersi per l'esecuzione di imprese qualificate di loro fiducia.
2. **Per** l'esecuzione dei lavori di cui sopra, i soggetti attuatori dovranno presentare apposito progetto, corredato della domanda, presso l'ufficio cimiteri del Comune, dopo aver valutato la tipologia dei lavori e la completezza della pratica, provvederà a trasmetterla all'Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche per l'ottenimento del parere ambientale, se necessario. Dovrà anche essere acquisito il parere USL. In esito ai pareri acquisiti, competerà al Dirigente dell'Ufficio Cimiteri disporre con proprio provvedimento il titolo abilitativo per dare inizio al lavoro.
3. **L'effettivo inizio dei lavori** è subordinato alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza del cantiere e della produzione di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, avente massimali adeguato al rischio.
4. **Per** le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. ...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il semplice permesso del Responsabile dell'ufficio Cimiteri.
5. **E'** tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. **Il personale** delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni dettate dal presente regolamento.
7. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono ottenere regolare Permesso di Costruire rilasciato dal Dirigente Ufficio Cimiteri, salvo che si tratti di progetti conformi al P.R. Cimiteriale o altro progetto pubblico, regolarmente approvato dall'Amministrazione sul quale sia stata acquisita l'autorizzazione ambientale.
8. **Se** trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata dalla normativa vigente in materia .
9. **Le sepolture private** non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
10. **La** costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
11. **Le** variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
12. **In** ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma .
  - **Le** autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
  - **Per** le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.
  - I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

**Art. 69 ) - Responsabilità – Recinzione di aree – Materiali di scavo**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

1. **Nella** costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. **E'** vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo, dopo la loro caratterizzazione, devono essere di volta in volta rimossi o trasportati alle discariche

autorizzate. la rimozione di questi materiali deve avvenire secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 70 ) - Introduzione e deposito di materiali**

1. **E'** permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale.  
**La sosta** è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. **E'** vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. **Per** esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. **Nei** giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.....

#### **Art. 71 ) - Orario di lavoro e Occupazione del suolo pubblico**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. **E'** vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, rilevate come tali da parte dell'ufficio comunale.
3. **Qualora** necessari per il cantiere occupare le corsie del cimitero, o comunque qualsiasi altro spazio pubblico, il concessionario dell'area sarà tenuto al pagamento della TOSAP

#### **Art. 72 ) - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. **Il** Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. **Le** imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Art. 73 ) - Vigilanza**

1. **Il** Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Dirigente dei provvedimenti previsti dalla legge.

#### **Art. 74 ) - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. **Il** personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. **Altresì** il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. **Al** personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori



di esso;

- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. **Salvo** che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. **Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.**

<b>CAPO II</b>	<b>IMPRESE POMPE FUNEBRI</b>
----------------	------------------------------

#### **Art. 75 ) - Funzioni – Licenza**

1. **Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:**
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. **Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.**

#### **Art. 76 ) - Divieti**

1. **E' fatto divieto alle imprese:**
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

<b>TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</b>
---

<b>CAPO I</b>	<b>DISPOSIZIONI VARIE</b>
---------------	---------------------------

#### **Art. 77 ) Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. **All'interno** del Cimitero principale [e degli altri Cimiteri] del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. **Per** le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

### **Art. 78 ) Mappa**

1. **Presso** l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. **La** mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. **Ad** ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. **Sulla** mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
5. **La** mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; - opzionale];
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Art. 79 ) - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali – Schedario dei defunti**

1. **Il** personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici;
2. **Ai** fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. **In** base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.
4. **Viene** istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
5. **L'**ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 79, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

6. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 79.

<b>CAPO II</b>	<b>NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI</b>
----------------	--

### **Art. 80 ) - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. **Tuttavia**, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso sulle sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco/Dirigente con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. **Gli** adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. **Salvo** quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Art. 81 ) Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. **Il responsabile di polizia mortuaria** è il dipendente comunale (o soggetto esterno) specificatamente individuato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 50 comma 10° del D. Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 ed in sua assenza di specifica nomina si intende il Dirigente del Settore o suo delegato.
2. **Nell'adozione** dei provvedimenti di loro competenza, questi ultimi si avvalgono della struttura della Azienda Sanitaria Locale del Territorio quando richiesto dalla legge.

### **Art. 82 ) - Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto di concessione**

1. **Le** concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. **I** concessionari a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. La trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.
3. **Per** le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
4. **Il** Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per dar luogo al provvedimento di riconoscimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

### **Art. 83 ) - Rimesse di carri funebri – Norma transitoria**

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

### **Art. 84 ) - Vigilanza**

1. **La** vigilanza sulla osservanza delle norme di Legge e delle previsioni del presente Regolamento, nonché delle prescrizioni delle ordinanze sindacali e delle autorizzazioni amministrative è esercitata, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dagli organi di Polizia Locale e dai dipendenti del Servizio Cimiteriale ai quali possono essere inviate segnalazioni ed esposti.
2. L'attività di accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento è esercitata con gli strumenti e le modalità previste dagli artt. 13 e 14 della Legge 681/81.
3. **Personale** appositamente incaricato dal Comune può procedere a controlli, anche periodici, per la verifica della applicazione del presente Regolamento.

### **Art. 85 ) - Sanzioni**

1. **le sanzioni** vengono disposte con provvedimento motivato dal Dirigente su proposta del Responsabile dell'Ufficio Cimiteri.
2. **Fatta** salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 , com modificato dagli art.li n°32 e n°113 della Legge 689 del 24.11.1981 e dall'art.16 del D.lgs 196 del 22.05.1998.
3. **Fatta** salva l'applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ordinanze e disposizioni adottate dalle autorità competenti sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i. , con sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla tabella A allegata al presente regolamento.
4. **Qualora** alla violazione di norme del regolamento e delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni del demanio cimiteriale, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per la accertata violazione, è tenuto al pagamento di tutte le spese, eseguite anche d'ufficio, per il ripristino della loro funzionalità.

### **Art. 86 ) - Modalità applicative delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. **Le** sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate dal Dirigente secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. **Avverso** le ordinanze ingiunzioni (art. 18 Legge n. 689/1981) relative alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avanti all'autorità giudiziaria competente.
4. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dai pagamenti delle ordinanze ingiunzioni, nonché dai pagamenti degli importi iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, spettano al Comune, che potrà destinarli alla sovvenzione dei servizi di cui all'art. 5 , del presente regolamento.

### **Art. 87 ) - Norme di rinvio**

1. **Per** quanto non previsto e non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90, del T.U. sulle Leggi Sanitarie R.D. n°1265/34, delle Circolari del Ministero della Sanità n°24/93 e n°10/98, della Legge n°130/01, del decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002, del D.P.R. n°254/03, della L.R. n°12/04, delle D.G.R. Umbria n° n°1607/01, n°603/05, n°575/05, n°1066/06 e n°2274/06 e successive modifiche ed

integrazioni.

2. **Si** fa inoltre espresso riferimento alla Legge 9 gennaio 1951 n°204 in ordine all'esenzione dai normali turni di esumazione o estumulazione dei cadaveri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, inumati o tumulati nei cimiteri comunali .

#### **Art. 88 ) - Entrata in vigore**

1. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale ed esperite tutte le procedure prescritte da legge , il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

#### **Art. 89 ) – Disposizioni abrogative**


1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il regolamento locale di polizia mortuaria e dei cimiteri , datato 1899 e s.m. e i. , nonché qualunque atto, provvedimento, ordinanza, ecc.. che sia in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento.

#### **Art. 90 ) - Norma finale**

1. Per eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, il Comune provvederà agli opportuni adeguamenti che si rendessero necessari.



## Cippi consentiti nei Campi Comuni



N.B. I cippi da porre nei Campi Comuni di inumazione sono solo quelli riportati, sono in travertino dello spessore di cm 5 e devono essere sistemati in maniera allineata. I trasgressori sono punibili con ammende e con la rimozione del cippo e il ripristino dello stato dei luoghi.

Sul retro del cippo va riportato il numero della fossa.

